

proposta di atto amministrativo n. 17/10

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 16 settembre 2010

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE DI CUI ALLE LINEE GUIDA PREVISTE
DALL'ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2003, N. 387
PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA
E INDIRIZZI GENERALI TECNICO AMMINISTRATIVI.
LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2010, N. 12

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 4 agosto 2010, n. 12 "Modifica alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7: Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale";

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio ambiente e paesaggio, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

1) di approvare l'individuazione delle aree non

idonee di cui alle linee guida previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra, di cui all'Allegato I, e gli indirizzi generali tecnico amministrativi, di cui all'Allegato II, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

- 2) di demandare ai Comuni la successiva individuazione cartografica delle aree non idonee di cui all'Allegato I mediante gli atti che si riterranno in concreto necessari, escluse le procedure di varianti urbanistiche, entro sessanta giorni dall'approvazione del presente atto;
- 3) di dare mandato alla Giunta regionale di apportare agli Allegati I e II le eventuali modifiche al fine di dare attuazione a sopraggiunte normative comunitarie e statali e di definire le eventuali interpretazioni tecnico-amministrative che si rendessero necessarie.

Legge regionale 12/2010 - Individuazione delle aree non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici con moduli al suolo ai sensi del paragrafo 17 del DM contenente le linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 per l'autorizzazione e costruzione di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili.

Aree desunte dall' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Dettaglio dell' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Attuazione Regione Marche (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati
1) I siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del d.lgs 42 del 2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo;	i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO,	Centro storico di Urbino (Fonte sito Unesco - http://whc.unesco.org/en/list/828)	1.1	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	Il World Heritage Committee ha inserito Urbino nella World Heritage List con Decisione 22COM VIII.B.1 del 1998 poiché rappresenta l'apice dell'arte e dell'architettura rinascimentale, armonicamente adattata in maniera eccezionale al suo ambiente fisico e al suo passato medievale, raccomandandone la gestione sia a livello locale che a livello nazionale. Inoltre è protetto dal 1969 dal R.D. 1497/1939, ed una settantina di abitazioni del centro storico nonché le fortificazioni sono protette individualmente dal R.D. 1089/1939. C'è infine una normativa speciale (L 124/1968, L 462/1985, e L 103/1993) volta al restauro e alla conservazione della città e del paesaggio circostante nel territorio del Montefeltro. L'inserimento di impianti a terra comprometterebbe le caratteristiche di visione che hanno portato l'inserimento del bene nell'elenco UNESCO
	le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del d.lgs 42 del 2004,	http://www.cultura.marche.it/CMDirector.aspx?cat=721	1.2	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	Art. 20 del D.lgs. 42/2004 "I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione". I beni tutelati rappresentano un interesse storico, artistico, archeologico che non è compatibile con le forme tipiche degli impianti a terra.
	gli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo; - lettere a) e b)	http://www.regione.marche.it/Home/Struttureorganizzate/AmbientePaesaggio/Paesaggio/WEBGISareednotevoleinteressepubblico/tabid/879/Default.aspx	1.3	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	Art. 131 del D. Lgs. 42/2004: "... 2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali. ... 4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari. 5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela. 6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del

Aree desunte dall' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Dettaglio dell' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Attuazione Regione Marche (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati
	le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo; - lettere c) e d)		1.4	IDONEA	IDONEA	NON IDONEA	<p>territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità".</p> <p>Il notevole interesse pubblico è dovuto alla singolarità e al valore intrinseco del bene tutelato, che verrebbe compromesso dalla realizzazione degli impianti.</p> <p>Art. 131 del D. Lgs. 42/2004: "... 2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali. ... 4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari. 5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela. 6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità".</p> <p>I beni tutelati sono di tipo areale e non è possibile indicare una incompatibilità a priori: la realizzazione degli impianti è comunque condizionata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.</p>
2) Zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;	zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;	L'individuazione di queste aree non idonee fa riferimento agli ambiti di tutela delle categorie costitutive del paesaggio di cui agli artt. 39 e 40 delle NTA del PPAR	2	VEDI CODICI 34 E 35			

Aree desunte dall' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Dettaglio dell' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Attuazione Regione Marche (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati	
3) Zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;	zone situate in prossimità di parchi archeologici	http://www.archeomarche.it/ Di seguito si riporta l'elenco dei parchi archeologici di cui alla L.R. n. 16/1994: <ul style="list-style-type: none"> • Parco archeologico di Urbs Salvia (Urbisaglia – MC) • Parco Archeologico di Sentinum (Sassoferrato – AN) • Parco Archeologico di Suasa Senonum (Castelleone di Suasa – PU) • Parco Archeologico di Cupra Marittima (Cupra Marittima – AP) • Parco Archeologico di Forum Semproni (Fossombrone – PU) • Parco Archeologico di Septempeda (San Severino Marche – MC) • Parco Archeologico di Falerius Picenus (Falerone – FM) 	3.1	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	Ai sensi dell'art. 2 della LR. 4/2010 - Norme in materia di beni e attività culturali, "La Regione promuove ai sensi dell'articolo 6 del Codice (dei beni culturali e del paesaggio) la valorizzazione dei beni culturali favorendo in particolare: a) la conoscenza e la fruizione pubblica dei beni culturali; ... caratterizzare gli istituti e i luoghi della cultura, indicati all'articolo 101 del Codice, come centri di azione culturale e sociale, anche al fine di valorizzare la memoria e di rafforzare l'identità, la coesione civile, la creatività e le produzioni culturali; e) lo sviluppo della fruibilità degli istituti e luoghi della cultura, promuovendone il più ampio accesso al patrimonio esposto e non esposto, l'utilizzo prioritario per lo svolgimento di attività culturali, l'accessibilità da parte di tutti gli utenti, con particolare attenzione alle persone diversamente abili; ... j) l'organizzazione di itinerari culturali e turistici, che promuovano valori ed identità dei territori in cui il bene o l'istituto si colloca, con particolare attenzione all'artigianato artistico ed alle produzioni di qualità; k) il miglioramento delle condizioni conservative dei beni e del loro contesto, incluso l'adeguamento alle norme di sicurezza ed accessibilità". L'interesse archeologico dei beni tutelati verrebbe compromesso dalla realizzazione degli impianti.	
	Fascia di rispetto parchi archeologici		3.2	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	Per garantire una salvaguardia al bene tutelato si indica una fascia contermini di rispetto di 150 metri, misurata dal perimetro dell'area a parco o, qualora più estesa, da quella derivata dal vincolo archeologico.	
	nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso	L'individuazione di queste aree non idonee fa riferimento agli ambiti di tutela delle categorie costitutive del paesaggio di cui agli artt. 39 e 40 delle NTA del PPAR	3.3	VEDI CODICI 34 E 35				
4) Le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;	le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;	1. Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 2. Parco nazionale dei Monti Sibillini 3. Riserva naturale dell'Abbadia di Fiastra 4. Riserva naturale statale Gola del Furlo	Parco Area A	4.1	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	L'art. 12 della L. 394/91 determina le aree A come "riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità". In ogni caso in tali riserve integrali la realizzazione di impianti FV a terra provocherebbe un elevato impatto ambientale.
		5. Riserva naturale Montagna di Torricchio 6. Parco regionale del Conero 7. Parco naturale regionale del Sasso Simone e Simoncello 8. Parco naturale regionale del Monte San Bartolo	Parco Area B	4.2	IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	L'art. 12 della L. 394/91 individua le aree B come "riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture

Aree desunte dall' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Dettaglio dell' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Attuazione Regione Marche (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati
		<p>9. Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi</p> <p>10. Riserva naturale regionale orientata di Ripa Bianca</p> <p>11. Riserva naturale della Sentina</p> <p>Fonte: DECRETO del MINISTERO AMBIENTE del 27 aprile 2010 approvazione dello schema aggiornato relativo al VI Elenco ufficiale delle aree protette, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1994, n. 394 e dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p> <p>12. Il 1° dicembre 2009 l'Assemblea legislativa regionale ha istituito (DACR 138/2009) una nuova riserva naturale regionale. Si tratta della "Riserva naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito" con una superficie di circa 1.500 ettari compresi nei territori dei Comuni di Matelica, Gagliole, San Severino Marche e Apiro.</p>					<p><i>strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco".</i></p> <p>Ferma restando l'incompatibilità tra tali obiettivi ed impianti medio-grandi, sono ammissibili impianti di taglia inferiore a 20 kW, in quanto occupano una superficie areale di modesta entità e pertanto non comportano un elevato impatto ambientale.</p>
		<p>La L. 394/91 ss.mm.ii. "Legge quadro sulle aree protette" è stata recepita con LR 15/1994 ss.mm.ii. "Norme per l'istituzione e gestione delle aree naturali protette".</p> <p>L'art. 8 comma 4 della LR vieta "fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n.865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta".</p> <p>L'art. 9 comma 1 lett. h della LR prevede la possibilità di ottenere finanziamenti per "strutture per la realizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili".</p>	4.3	IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>L'art. 12 della L. 394/91 individua le aree C come "aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità".</p> <p>Le zone C sono a minore livello di tutela, nelle quali si possono attuare comunque attività solo di tipo tradizionale e la realizzazione di impianti di taglia superiore di 200 kW comprometterebbe comunque un utilizzo del suolo non in linea con gli obiettivi di conservazione,</p>
		<p>La L. 394/91 ss.mm.ii. "Legge quadro sulle aree protette" è stata recepita con LR 15/1994 ss.mm.ii. "Norme per l'istituzione e gestione delle aree naturali protette".</p> <p>L'art. 8 comma 4 della LR vieta "fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n.865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta".</p> <p>L'art. 9 comma 1 lett. h della LR prevede la possibilità di ottenere finanziamenti per "strutture per la realizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili".</p>	4.4	IDONEA	IDONEA	NON IDONEA	<p>Le aree D sono individuate all'art. 12 della L. 394/91 come "aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori".</p> <p>Resta inteso che ricadendo comunque tali aree all'interno della perimetrazione del parco non sono ammissibili impianti di grande taglia in quanto non a basso impatto ambientale.</p>
		<p>La L. 394/91 ss.mm.ii. "Legge quadro sulle aree protette" è stata recepita con LR 15/1994 ss.mm.ii. "Norme per l'istituzione e gestione delle aree naturali protette".</p> <p>L'art. 8 comma 4 della LR vieta "fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n.865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta".</p> <p>L'art. 9 comma 1 lett. h della LR prevede la possibilità di ottenere finanziamenti per "strutture per la realizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili".</p>	4.5	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>Nella Regione Marche non sono presenti.</p> <p>L'art.2 della L. 394/91 individua le riserve come "aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche".</p> <p>L'art. 4 comma 3 della LR individua le riserve naturali "integrali, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, nelle quali non è ammesso alcun tipo di intervento, ad esclusione della ricerca scientifica da parte di enti o organismi istituzionalmente competenti".</p> <p>L'inserimento di impianti nelle Riserve naturali integrali può compromettere gli equilibri ecologici oggetto di tutela.</p>

Aree desunte dall' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Dettaglio dell' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Attuazione Regione Marche (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)		Cod.	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati
			Riserva naturale orientata	4.6	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>L'art.2 della L. 394/91 individua le riserve come "aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche".</p> <p>L'art. 4 comma 3 della LR individua riserve naturali "orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie e ampliare quelle esistenti; in tali aree sono ammessi soltanto interventi volti al restauro o alla ricostruzione di ambienti ed equilibri naturali alterati o degradati e le altre attività previste dall'articolo 12, comma 2, della legge n. 394 del 1991; la realizzazione delle infrastrutture necessarie alle utilizzazioni produttive tradizionali è ammessa se prevista dal piano della riserva e alle condizioni dallo stesso indicate".</p> <p>Le Riserve naturali orientate sono equiparabili per valore ecologico alle zone A dei Parchi; l'inserimento di impianti può compromettere gli equilibri ecologici oggetto di tutela.</p>
5) Le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar	le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar	Nella Regione Marche non risultano zone umide ai sensi di tale convenzione (Fonte: http://www.ramsar.org/pdf/sitelist.pdf)		5	---	---	---	Nella Regione Marche non risultano zone umide ai sensi di tale convenzione. Per le altre zone umide si fa riferimento a quanto stabilito per l'art. 36 del PPAR.

Aree desunte dall' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Dettaglio dell' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Attuazione Regione Marche (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati
<p>6) Le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);</p>	<p>le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);</p>	<p>Nelle Marche esistono 80 Siti di Interesse Comunitario SIC (Fonte: http://www.regione.marche.it/Portals/0/Ambiente/ReteNatura2000/2008_SIC_elenco.pdf)</p>	6.1	IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>L'art. 2 del DPR 357/97 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" ss.mm.ii., definisce gli habitat naturali di interesse comunitario come habitat naturali che "rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale; hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ridotta; ..."</p> <p>L'art. 10 della DIR92/46/CEE art. 10 prevede che "Laddove lo ritengano necessario, nell'ambito delle politiche nazionali di riassetto del territorio e di sviluppo, e segnatamente per rendere ecologicamente più coerente la rete Natura 2000, gli Stati membri si impegnano a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche. Si tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche".</p> <p>L'art. 2 del DPR 357/97 definisce sito di importanza comunitaria "un sito che è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale ... in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica «Natura 2000» di cui all'articolo 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione ...".</p> <p>La realizzazione di impianti di taglia medio-grande può compromettere gli obiettivi di conservazione del sito, nello specifico connessi alla presenza di habitat di interesse comunitario. Per impianti di piccole dimensioni, la realizzabilità è vincolata alla positiva valutazione di incidenza.</p> <p>Le attività di manutenzione e gestione delle aree interessate dall'impianto dovranno rispettare quanto indicato nel DM Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17/10/2007 ss.mm.ii. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" così come recepita con DGR 1036/2009.</p>

Aree desunte dall' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Dettaglio dell' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Attuazione Regione Marche (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati
		e 29 Zone di Protezione Speciale ZPS (Fonte: http://www.regione.marche.it/Portals/0/Ambiente/ReteNatura2000/2008_ZPS_elenco.pdf)	6.2	IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>L'art. 2 del DPR 357/97 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" ss.mm.ii., definisce gli habitat naturali di interesse comunitario come habitat naturali che "rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale; hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ridotta; ..."</p> <p>L'art. 3 comma 2 della DIR 79/409/CEE prevede "La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure:</p> <p>a) istituzione di zone di protezione;</p> <p>b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione;</p> <p>c) ripristino dei biotopi distrutti;</p> <p>d) creazione di biotopi".</p> <p>L'art. 6 del DPR 357/97 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" ss.mm.ii. precisa che "1. La rete «Natura 2000» comprende le Zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle Zone di protezione speciale di cui al comma 1."</p> <p>Le Zone di Protezione Speciale ZPS sono pertanto a tutti gli effetti equiparate alle SIC. La realizzazione di impianti di media e grande dimensione può compromettere gli obiettivi di conservazione del sito, nello specifico connessi alla presenza di specie ornitiche di interesse comunitario. Per impianti di piccole dimensioni, la realizzabilità è vincolata alla positiva valutazione di incidenza.</p> <p>Le attività di manutenzione e gestione delle aree interessate dall'impianto dovranno rispettare quanto indicato nel DM Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17/10/2007 ss.mm.ii. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" così come recepita con DGR 1036/2009.</p>
7) Le Important Bird Areas (I.B.A.);	Le Important Bird Areas (I.B.A.);	IT 085- Monte Conero; IT 087 – Sentina ; IT 095 – Monti Sibillini (Fonte: http://www.birdlife.org/datazone/sites/index.html?action=SitHTMFindResults.asp&INam=&Reg=7&Cty=105)	7	IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	Stessi criteri del 6.2

Aree desunte dall' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Dettaglio dell' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Attuazione Regione Marche (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati
<p>8) Le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convezioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;</p>	<p>fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette;</p>	<p>Per i Parchi che hanno determinato l'area contigua</p>	8.1	IDONEA	IDONEA	NON IDONEA	<p>L'art. 32 della L 394/91 "Legge quadro sulle aree protette", richiamato dalla LR 15/94 ss.mm.ii., per le aree contigue identifica nelle <u>regioni</u>, <u>d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati</u>, l'ente che stabilisce piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e <u>per la tutela dell'ambiente</u>, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.</p> <p>Essendo tali territori limitrofi all'area Parco non sono ammissibili impianti di grande taglia.</p>
	<p>istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta;</p>		8.2	VEDI CODICI 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 E 4.6			
	<p>aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali;</p>	<p>Le aree di connessione e continuità ecologico-funzionale non sono state individuate, le tutele da queste richiamate sono ricondotte ai seguenti articoli delle NTA PPAR: Artt. 29, 30, 31, 35, 36, di seguito trattati.</p> <p>L'art. 2 del DPR 357/97 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" ss.mm.ii. definisce "le aree di collegamento ecologico funzionale: le aree che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche"</p>	8.3	VEDI CODICI 24, 25, 26, 30, 31			
	<p>aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette;</p>		8.4	---	---	---	Aree non individuate
	<p>aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convezioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona)</p>		8.5	---	---	---	Aree non individuate
	<p>aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE),</p>	<p>Nelle Marche esistono 80 Siti di Interesse Comunitario SIC (Fonte: http://www.regione.marche.it/Portals/0/Ambiente/ReteNatura2000/2008_SIC_elenco.pdf)</p> <p>e 29 Zone di Protezione Speciale ZPS (Fonte: http://www.regione.marche.it/Portals/0/Ambiente/ReteNatura2000/2008_ZPS_elenco.pdf)</p>	8.6	VEDI CODICI 6.1 E 6.2			
	<p>aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione.</p>	<p>Aree floristiche L.R. 52/74 "Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali" e relativi decreti istitutivi</p>	8.7	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>L'art. 7 della LR 52/74 individua " le aree soggette a tutela delle specie floristiche rare o in via di estinzione".</p> <p>Ai sensi dell'art. 33 "Aree floristiche" delle NTA del PPAR "Nelle aree delimitate ai sensi della L.R. 52/74, sono vietate le opere di mobilità e gli</p>

Aree desunte dall' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Dettaglio dell' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Attuazione Regione Marche (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati
							<p>impianti tecnologici fuori terra, indicati all'articolo 45, nonché i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno salvo le opere relative ai progetti di recupero ambientale di cui all'articolo 57 e quelle di sistemazione idraulico-forestale".</p> <p>La realizzazione di impianti, sottraendo territorio utile alla propagazione delle specie floristiche protette, compromette gli obiettivi di conservazione del sito.</p>
<p>9)Le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo;</p>	<p>le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo;</p>	<p>Vigneti DOP (ex DOC e DOCG):</p> <p>DOC Regione Marche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bianchello del Metauro; • Colli Maceratesi; • Colli Pesaresi; • Esino; • Falerio dei Colli Ascolani; • I terreni di San Severino; • Lacrima di Morro d'Alba; • Offida; • Pergola; • Rosso Conero; • San Ginesio; • Serrapetrona; • Rosso Piceno; • Verdicchio dei castelli di Jesi; • Verdicchio di Matelica. <p>DOCG Regione Marche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rosso Conero; • Vernaccia di Serrapetrona; <p>(fonte http://www.regione.marche.it/Default.aspx?TabId=246)</p>	9.1	IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>L'art. 12 comma 7 del D. Lgs. 387/2003 nonché le relative linee guida si fa riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità (da intendersi anche come salvaguardia di colture tipiche) ed alle produzioni agroalimentari di qualità.</p> <p>Gli impianti di media e grande taglia interferiscono sensibilmente con tali attività. La non idoneità si riscontra quando il progetto prevede l'estirpazione di vigneti a produzione certificata. In ogni caso i terreni interessati dal progetto non devono essere stati interessati da tali colture per un periodo di 3 anni antecedenti</p>
		Oliveti	9.2	IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>L'art. 12 comma 7 del D. Lgs. 387/2003 nonché le relative linee guida si fa riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità (da intendersi anche come salvaguardia di colture tipiche) ed alle produzioni agroalimentari di qualità.</p> <p>Gli impianti di media e grande taglia interferiscono sensibilmente con tali attività. La non idoneità si ha quando il progetto prevede l'estirpazione di oliveti. In ogni caso i terreni interessati dal progetto non devono essere stati interessati da tali colture per un periodo di 3 anni antecedenti.</p>
		Lenticchia di Castelluccio IGP	9.3	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>L'art. 12 comma 7 del D. Lgs. 387/2003 nonché le relative linee guida si fa riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità (da intendersi anche come salvaguardia di colture tipiche) ed alle produzioni agroalimentari di qualità.</p>

Aree desunte dall' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Dettaglio dell' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Attuazione Regione Marche (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati
							Il limitato areale di produzione nel territorio marchigiano (parte del Comune di Castel Sant'Angelo sul Nera e integralmente nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini) non è compatibile neanche con un minimo consumo di territorio da parte di piccoli impianti.
		Produzioni biologiche certificate http://www.sinab.it/share/img_lib_files/733_superfici-x-regioni.pdf	9.4	IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	L'art. 12 comma 7 del D. Lgs. 387/2003 nonché nelle relative linee guida si fa riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità (da intendersi anche come salvaguardia di colture tipiche) ed alle produzioni agroalimentari di qualità. Gli impianti di media e grande taglia interferiscono sensibilmente con tali attività. La non idoneità si ha quando il progetto prevede l'utilizzo di terreni interessati da tali colture nei 3 anni antecedenti.
		Produzioni vegetali tradizionali http://www.agri.marche.it/Aree%20tematiche/marchio%20qm/PRODOTTI%20TIPICI/Default.htm	9.5	IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	L'art. 12 comma 7 del D. Lgs. 387/2003 nonché nelle relative linee guida si fa riferimento alla <u>valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali</u> , alla tutela della biodiversità (da intendersi anche come salvaguardia di colture tipiche) ed alle produzioni agroalimentari di qualità. Gli impianti di media e grande taglia interferiscono sensibilmente con tali attività. La non idoneità si ha quando il progetto prevede l'utilizzo di terreni interessati da tali colture nei 3 anni antecedenti.
10) Le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.;	le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.;	DACR n. 116 del 21/01/2004 - Aree a rischio esondazione R1 o assimilate	10.1	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	Ai sensi dell'art. 9 delle NA del PAI approvato con DACR 116/2004
		DACR n. 116 del 21/01/2004 - Aree a rischio esondazione R2 o assimilate	10.2	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	Ai sensi dell'art. 9 delle NA del PAI approvato con DACR 116/2004
		DACR n. 116 del 21/01/2004 - Aree a rischio esondazione R3 o assimilate	10.3	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	Ai sensi dell'art. 9 delle NA del PAI approvato con DACR 116/2004
		DACR n. 116 del 21/01/2004 - Aree a rischio esondazione R4 o assimilate	10.4	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	Ai sensi dell'art. 9 delle NA del PAI approvato con DACR 116/2004
		DACR n. 116 del 21/01/2004 - Aree a rischio frana P1 o assimilate	10.5	IDONEA	IDONEA	IDONEA	
		DACR n. 116 del 21/01/2004 - Aree a rischio frana P2 o assimilate	10.6	IDONEA	IDONEA	IDONEA	
		DACR n. 116 del 21/01/2004 - Aree a rischio frana P3 o assimilate	10.7	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	Ai sensi dell'art.12 delle NA del PAI approvato con DACR 116/2004
		DACR n. 116 del 21/01/2004 - Aree a rischio frana P4 o assimilate	10.8	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	Ai sensi dell'art.12 delle NA del PAI approvato con DACR 116/2004
		DACR n. 116 del 21/01/2004 - Aree a rischio valanga P4 o assimilate	10.9	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	Ai sensi dell'art.12 delle NA del PAI approvato con DACR 116/2004
11) Zone individuate ai sensi dell'art. 142 del d. lgs. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.	zone individuate ai sensi dell'art. 142 del d. lgs. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.	a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;	11.1	VEDI CODICE 27			
		b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;	11.2	VEDI CODICE 24			
		c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto	11.3	VEDI CODICE 24			

Aree desunte dall' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Dettaglio dell' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Attuazione Regione Marche (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati
		<p><u>11 dicembre 1933, n. 1775</u>, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;</p> <p>d) le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica</p>	11.4	IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>Art. 131 del D. Lgs. 42/2004: “... 2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali. ... 4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari. 5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela. 6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità”.</p> <p>La realizzazione di impianti di media e grande dimensione non è compatibile con il paesaggio di particolare pregio</p>

Aree desunte dall' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Dettaglio dell' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Attuazione Regione Marche (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati
		e) i ghiacciai e i circhi glaciali;	11.5	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>Art. 131 del D. Lgs. 42/2004: "... 2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali. ... 4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari. 5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela. 6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità".</p> <p>La realizzazione di impianti compromette l'integrità dei ghiacciai e dei circhi glaciali.</p>
		f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;	11.6	VEDI CODICI 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 E 8.1			

Aree desunte dall' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Dettaglio dell' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Attuazione Regione Marche (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati
		g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall' articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 ;	11.7	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>Art. 131 del D. Lgs. 42/2004: “... 2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali. ... 4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari. 5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela. 6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità”.</p> <p>La realizzazione di impianti comporta la rimozione di superfici boscate. Per l'individuazione e la perimetrazione delle superfici boscate si fa riferimento all'inventario forestale regionale (IPLA)</p>

Aree desunte dall' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Dettaglio dell' Allegato 3, lettera f) delle LG Ministeriali	Attuazione Regione Marche (le indicazioni vengono fornite a titolo esemplificativo, per la perimetrazione occorre riferirsi agli specifici provvedimenti)	Cod.	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati
		h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;	11.8	IDONEA	IDONEA	NON IDONEA	Art. 131 del D. Lgs. 42/2004: "... 2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali. ... 4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari. 5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela. 6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità". La realizzazione di grandi impianti interferisce negativamente con l'uso tradizionale delle aree
		l) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 ;	11.9	VEDI CODICE 31			
		l) i vulcani;	11.10	---	---	---	Nella Regione Marche non sono presenti vulcani
		m) le zone di interesse archeologico	11.11	VEDI CODICI 36.1, 36.2, 36.3, 36.4			

Aree non idonee desumibili dagli strumenti di Pianificazione Paesaggistica regionali (DM LG paragrafo 17.2 e 17.3)		PIANO PAESISTICO AMBIENTALE Regione Marche (ove vigente si fa riferimento al PRG adeguato al PPAR)	Codice	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate
<p>17.2. Le Regioni conciliano le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione congruenti con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing),... Le aree non idonee sono, dunque, individuate dalle Regioni nell'ambito dell'atto di programmazione con cui sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di burden sharing fissati in attuazione delle suddette norme. Con tale atto, la Regione individua le aree non idonee tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal piano paesaggistico e in congruenza con lo specifico obiettivo assegnato.</p> <p>17.3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 8 bis della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, le Regioni possono individuare le aree non idonee senza procedere alla contestuale programmazione di cui al punto 17.2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del sopraccitato decreto ministeriale le Regioni provvedono a coniugare le disposizioni relative alle aree non idonee nell'ambito dell'atto di programmazione di cui al punto 17.2, anche attraverso opportune modifiche e integrazioni di quanto già disposto.</p>		Sottosistema geologico geomorfologico ed idrogeologico Art. 6 – aree di eccezionale valore GA	20.1	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>L'art. 6 prevede che nelle zone in cui vengano individuate pericolosità geologiche di entità significativa, devono essere evitati interventi di nuova edificazione, compresa la realizzazione di infrastrutture ed altre utilizzazioni che possano alterare le condizioni di equilibrio naturale.</p> <p>L'art. 7 individua i rischi cui sono soggetti gli elementi geologici, geomorfologici e idrogeologici:</p> <p>a) alterazione dell'ambiente naturale a seguito di trasformazioni del territorio per Infrastrutture...</p> <p>d) alterazione, degrado e scomparsa delle località in cui sono riconoscibili le serie tipo della successione umbro-marchigiana; delle località fossilifere, degli ambienti sedimentari e simili...</p> <p>e) movimenti gravitativi dei versanti.</p> <p>L'art. 8 ne individua gli obiettivi di tutela: la conservazione e protezione delle emergenze di particolare rilevanza e degli ambienti naturali presenti; la conservazione e difesa del suolo ed al ripristino delle condizioni di equilibrio ambientale, al recupero delle aree degradate, alla riduzione delle condizioni di rischio.</p> <p>L'art. 9 prevede di "evitare ogni intervento che possa alterare i caratteri delle emergenze individuate".</p> <p>Nelle Aree GA sono presenti elementi di altissima rappresentatività e o rarità, in cui sono ben riconoscibili le forme geomorfologiche tipiche della Regione, le serie tipo della successione umbro-marchigiana e gli ambienti in cui sono presenti gli elementi geologici, geomorfologici ed idrogeologici tipici del paesaggio naturale delle Marche.</p> <p>Gli impianti FV con moduli al suolo alterano o nascondono questi elementi fisici del paesaggio pertanto non si ravvisa la loro compatibilità con le emergenze riconosciute. L'art. 9 prevede che nelle GA è necessario evitare ogni intervento che possa alterare i caratteri delle emergenze individuate.</p>

Aree non idonee desumibili dagli strumenti di Pianificazione Paesaggistica regionali (DM LG paragrafo 17.2 e 17.3)		PIANO PAESISTICO AMBIENTALE Regione Marche (ove vigente si fa riferimento al PRG adeguato al PPAR)	Codice	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni <i>esaminate</i>
		Sottosistema geologico geomorfologico ed idrogeologico Art. 6 – aree di rilevante valore GB	20.2	IDONEA	IDONEA	NON IDONEA	<p>L'art. 6 prevede che nelle zone in cui vengano individuate pericolosità geologiche di entità significativa, devono essere evitati interventi di nuova edificazione, compresa la realizzazione di infrastrutture ed altre utilizzazioni che possano alterare le condizioni di equilibrio naturale.</p> <p>Nelle aree GB sono rappresentate aree montane e medio collinari in cui gli elementi geologici, geomorfologici caratteristici del paesaggio sono diffusi e, pur non presentando peculiarità come elemento singolo, concorrono nell'insieme alla formazione dell'ambiente tipico della zona montana e medio collinare delle Marche.</p> <p>L'art. 9 prevede che nell'area GB le eventuali trasformazioni del territorio devono privilegiare soluzioni di progetto idonee ad assicurare la loro compatibilità con il mantenimento dell'assetto geomorfologico d'insieme, con la conservazione dell'assetto idrogeologico delle aree interessate dalle trasformazioni e con il non occultamento delle peculiarità geologiche e paleontologiche che eventuali sbancamenti portino alla luce.</p> <p>Gli impianti di grande dimensioni tendono a frammentare il quadro di unione degli elementi fisici costitutivi del paesaggio pertanto si reputano non idonei.</p>
		Sottosistema geologico geomorfologico ed idrogeologico Art. 6 – aree di qualità diffusa GC	20.3	IDONEA	IDONEA	IDONEA	
		Sottosistema botanico vegetazionale Art. 11 – aree di eccezionale valore BA	21.1	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>L'art. 12 individua quali condizioni di rischio la scomparsa delle specie della flora in una, alcune o tutte le località ove sono presenti; alterazione dell'ambiente di sviluppo proprio alle diverse specie di flora; degradazione e degenerazione delle associazioni vegetali a causa di inquinamenti, antropizzazione, trasformazioni ambientali, drenaggi, dissodamenti e simili; interventi antropici quali inserimento di infrastrutture oppure di insediamenti e simili, che riducono le superfici o introducono elementi di frattura negli equilibri ecologici esistenti.</p> <p>L'art. 13 individua gli obiettivi da conseguire: protezione e conservazione delle specie floristiche rare, esclusive e in via di scomparsa, compresi gli ambienti di particolare interesse biologico-naturalistico e le associazioni vegetali alle quali danno ricetto; mantenimento dell'attuale assetto vegetazionale sulle montagne e nell'alta collina, già molto deturpato nel corso dei secoli, onde evitare ulteriori degradazioni e riduzioni (aspetto ecologico ed economico); salvaguardia delle caratteristiche estetiche e storiche di quegli elementi vegetali che caratterizzano l'ambiente regionale; ripristino, consolidamento e sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale a fini ecologici e di difesa del suolo.</p> <p>L'art. 14 prevede per le area BA misure protettive evitando in particolare: il danneggiamento di tutte le specie vegetali; l'introduzione di specie vegetali</p>

Aree non idonee desumibili dagli strumenti di Pianificazione Paesaggistica regionali (DM LG paragrafo 17.2 e 17.3)		PIANO PAESISTICO AMBIENTALE Regione Marche (ove vigente si fa riferimento al PRG adeguato al PPAR)	Codice	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni <i>esaminate</i>
							<p>estraneie che possono alterare l'equilibrio naturale, nonché l'asportazione di qualsiasi componente dell'ecosistema; il transito di tutti gli automezzi nelle zone non autorizzate o al di fuori delle strade consentite, ad eccezione di quelli adibiti allo svolgimento delle tradizionali pratiche colturali e di quelli destinati a funzioni od attività di vigilanza e di soccorso; l'installazione di tralicci, antenne e strutture similari; l'alterazione dell'assetto idrogeologico; nuovi insediamenti abitativi e produttivi, discariche e depositi di rifiuti.</p> <p>La tutela delle specie endemiche, rare o in via di scomparsa delle aree BA viene compromessa dalla realizzazione di impianti</p>
		Sottosistema botanico vegetazionale Art. 11 – aree di rilevante valore BB	21.2	IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>L'art. 14 prevede che all'interno delle aree BB siano promossi interventi per la conservazione del suolo, per la ricostruzione degli ambienti naturali, per l'espletamento dell'attività agricola, mentre saranno da limitare la costruzione di nuove strade o l'ampliamento di quelle esistenti; l'attività edilizia va regolamentata secondo norme appropriate.</p> <p>La tutela delle specie di grande interesse delle aree BB viene compromessa dalla realizzazione di impianti di medie e grandi dimensioni</p>
		Sottosistema botanico vegetazionale Art. 11 – aree di qualità diffusa BC	21.3	IDONEA	IDONEA	NON IDONEA	<p>Per le aree BC l'art. 14 promuove interventi per la conservazione del suolo, per la ricostruzione degli ambienti naturali, per l'espletamento dell'attività agricola. La costruzione di nuove strade o l'ampliamento di quelle esistenti, l'installazione di tralicci, antenne e similari, la realizzazione di interventi di costruzione di edifici o di strutture stabili o precarie, suscettibili di modificare le caratteristiche ambientali dei luoghi, devono essere sottoposte a particolari cautele di carattere paesistico ambientale.</p> <p>Tali aree comprendono emergenze botaniche quali boschi e vegetazione riparia, per i quali, fermi restando i criteri di cui all'art.29 e all'art.34 del PPAR, sono incompatibili impianti di grandi dimensioni.</p>
		Sottosistemi territoriali Art. 20 Aree A di eccezionale valore paesaggistico ambientale	22.1	IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>Sono "Aree eccezionali, rappresentabili anche da toponimi; paesaggi monumentali. La categoria A raccoglie le unità di paesaggio eccezionali nelle quali emergono l'aspetto monumentale del rapporto architettura-ambiente e l'ampio orizzonte; luoghi di grande effetto visuale e di alta notorietà; luoghi "forti" anche per la combinazione significativa di sito, insediamento, e componenti architettoniche, storiche, naturalistiche".</p> <p>Ai sensi dell'art. 22 hanno "priorità nella concessione di contributi regionali previsti nei settori della agricoltura, della forestazione, della difesa dei boschi, della difesa idrogeologica, dell'inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua, della tutela faunistica, del recupero dei centri e</p>

Aree non idonee desumibili dagli strumenti di Pianificazione Paesaggistica regionali (DM LG paragrafo 17.2 e 17.3)		PIANO PAESISTICO AMBIENTALE Regione Marche (ove vigente si fa riferimento al PRG adeguato al PPAR)	Codice	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate
							<p><i>nuclei storici, dell'edilizia rurale, del turismo".</i></p> <p>Ai sensi dell'art. 23 "in considerazione dell'alto valore dei caratteri paesistico-ambientali e della condizione di equilibrio tra fattori antropici e ambiente naturale, deve essere attuata una politica di prevalente conservazione e di ulteriore qualificazione dell'assetto attuale, utilizzando il massimo grado di cautela per le opere e gli interventi di rilevante trasformazione del territorio".</p> <p>Di conseguenza devono essere vietate le introduzioni di impianti non consonanti con le caratteristiche paesaggistiche riconosciute.</p>
		Sottosistemi territoriali Art. 20 Aree B di rilevante valore paesaggistico ambientale	22.2	IDONEA	IDONEA	NON IDONEA	<p>Nel PPAR hanno solo indirizzo</p> <p>Sono "Unità di paesaggio rilevanti per l'alto valore del rapporto architettura-ambiente, del paesaggio e delle emergenze naturalistiche, caratteristico della regione".</p> <p>Ai sensi dell'art. 22 hanno priorità successivamente alle aree A "nella concessione di contributi regionali previsti nei settori della agricoltura, della forestazione, della difesa dei boschi, della difesa idrogeologica, dell'inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua, della tutela faunistica, del recupero dei centri e nuclei storici, dell'edilizia rurale, del turismo".</p> <p>Ai sensi dell'art. 23 "in considerazione dell'alto valore dei caratteri paesistico-ambientali e della condizione di equilibrio tra fattori antropici e ambiente naturale, deve essere attuata una politica di prevalente conservazione e di ulteriore qualificazione dell'assetto attuale, utilizzando il massimo grado di cautela per le opere e gli interventi di rilevante trasformazione del territorio".</p>
		Sottosistemi territoriali Art. 20 Aree C di qualità diffusa	22.3	IDONEA	IDONEA	IDONEA	<p>Nel PPAR hanno solo indirizzo</p> <p>Sono "Unità di paesaggio che esprimono la qualità diffusa del paesaggio regionale nelle molteplici forme che lo caratterizzano: torri, case coloniche, ville, alberature, pievi, archeologia produttiva, fornaci, borghi e nuclei, paesaggio agrario storico, emergenze naturalistiche".</p> <p>Ai sensi dell'art. 22 hanno priorità successivamente alle aree A e B "nella concessione di contributi regionali previsti nei settori della agricoltura, della forestazione, della difesa dei boschi, della difesa idrogeologica, dell'inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua, della tutela faunistica, del recupero dei centri e nuclei storici, dell'edilizia rurale, del turismo".</p> <p>Ai sensi dell'art. 23 "deve essere graduata la politica di tutela in rapporto ai valori e ai caratteri specifici delle singole categorie di beni, promuovendo la conferma dell'assetto attuale ove sufficientemente qualificato o ammettendo trasformazioni che siano compatibili con l'attuale configurazione paesistico-ambientale o determinino il ripristino e l'ulteriore qualificazione".</p>

Aree non idonee desumibili dagli strumenti di Pianificazione Paesaggistica regionali (DM LG paragrafo 17.2 e 17.3)		PIANO PAESISTICO AMBIENTALE Regione Marche (ove vigente si fa riferimento al PRG adeguato al PPAR)	Codice	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate
		Sottosistemi territoriali Art. 20 Aree V di alta percezione visuale	22.4	IDONEA	IDONEA	IDONEA	Nel PPAR hanno solo indirizzo Sono "aree di alta percezione visuale relative alle vie di comunicazione ferroviarie, autostradali e stradali di maggiore intensità di traffico". Ai sensi dell'art. 23 "deve essere attuata una politica di salvaguardia, qualificazione e valorizzazione delle visuali panoramiche percepite dai luoghi di osservazione puntuali o lineari".
		Categorie costitutive del paesaggio Art. 28 – emergenze geologiche	23.1	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	Sono "le località dove sono ben visibili la serie stratigrafica umbro-marchigiana e le sue variazioni (serie continua, serie condensata, ecc.), gli elementi strutturali e sedimentologici che hanno un valore didattico e scientifico, nonché le località fossilifere e quelle in cui sono presenti minerali ... <u>Prescrizioni transitorie:</u> Gli interventi di recupero delle aree caratterizzate dalle emergenze di cui al presente articolo, fortemente degradate o in condizioni di rischio per gli insediamenti e le infrastrutture esistenti, o di attrezzatura per percorsi naturalistici e simili, o per la salvaguardia delle infrastrutture esistenti devono essere assoggettate ai criteri e alle procedure di cui agli articoli 9, 29, 30, 31 e 32".
		Categorie costitutive del paesaggio Art. 28 – emergenze geomorfologiche	23.2	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	Sono "le aree in cui sono presenti forre, gole, grotte, altipiani, morfologia glaciale, zone carsiche, alloctoni della Val Marecchia, coste a falesia e tutte le forme geomorfologiche, che hanno interesse scientifico-didattico ... <u>Prescrizioni permanenti:</u> Gli interventi di recupero delle aree caratterizzate dalle emergenze di cui al presente articolo, fortemente degradate o in condizioni di rischio per gli insediamenti e le infrastrutture esistenti, o di attrezzatura per percorsi naturalistici e simili, o per la salvaguardia delle infrastrutture esistenti devono essere assoggettate ai criteri e alle procedure di cui agli articoli 9, 29, 30, 31 e 32".
		Categorie costitutive del paesaggio Art. 28 – emergenze idrogeologiche	23.3	---	---	---	Non individuate Sono "le sorgenti dell'acquifero carbonatico di base, le sorgenti minerali e i corsi d'acqua ... <u>Prescrizioni permanenti:</u> Gli interventi di recupero delle aree caratterizzate dalle emergenze di cui al presente articolo, fortemente degradate o in condizioni di rischio per gli insediamenti e le infrastrutture esistenti, o di attrezzatura per percorsi naturalistici e simili, o per la salvaguardia delle infrastrutture esistenti devono essere assoggettate ai criteri e alle procedure di cui agli articoli 9, 29, 30, 31 e 32".
		Categorie costitutive del paesaggio Art. 29 – ambiti di tutela dei corsi d'acqua	24	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	"Per i corsi d'acqua, nei tratti esterni alle aree urbanizzate, di cui all'articolo 27, è fissata una zona di rispetto in edificabile per lato ... dove sono ammessi esclusivamente interventi di recupero ambientale, di cui all'articolo 57, nonché l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, le opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche ..."

Aree non idonee desumibili dagli strumenti di Pianificazione Paesaggistica regionali (DM LG paragrafo 17.2 e 17.3)		PIANO PAESISTICO AMBIENTALE Regione Marche (ove vigente si fa riferimento al PRG adeguato al PPAR)	Codice	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate
							Date le caratteristiche morfologiche ed ecologiche del territorio regionale, le fasce fluviali rappresentano corridoi di connessione che vanno tutelati e la cui funzionalità non è compatibile con la presenza di impianti. Per la fascia di rispetto si fa riferimento al valore più cautelativo riportato all'art. 29 del PPAR, ovvero 175 m per ogni lato.
		Categorie costitutive del paesaggio Art. 30 – ambiti di tutela dei crinali	25	IDONEA	IDONEA	NON IDONEA	<p><i>“Prescrizioni transitorie: All'interno di tali ambiti provvisori sono vietati:... a - gli interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; b - i silos e depositi agricoli di rilevante entità; c - gli edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale; d - le nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi compresi nei recuperi ambientali ai sensi del successivo articolo 57. Per le cave esistenti, in atto o dismesse, sono ammessi gli interventi di recupero ambientale di cui agli articoli 57 e 63 bis con le procedure di cui agli articoli 27 e 63 ter; e - il decespugliamento ed il disboscamento nella fascia appenninica per un dislivello di m. 20 per lato ...</i></p> <p><i>Prescrizioni permanenti: per i crinali individuati ai sensi della lettera a) dell'ultimo comma, nei tratti esterni alle aree urbanizzate, di cui all'articolo 27, è fissata una fascia definitiva di tutela per lato, avente i seguenti valori di dislivello ... dove restano fermi i divieti di cui alle lettere precedenti”.</i></p> <p>I crinali sono la parte con rilievo morfologico della linea degli spartiacque dei bacini idrografici. La realizzazione di impianti ha implicazioni sia idrologiche, sia paesaggistiche, data l'estrema visibilità dei crinali.</p>
		Categorie costitutive del paesaggio Art. 31 – versanti	26	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	La non idoneità si riferisce ai versanti con pendenza superiore al 30%, analogamente a quanto prevedono le NTA del PPAR per gli interventi edilizi
		Categorie costitutive del paesaggio Art. 32 – litorali marini	27	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p><i>“Prescrizioni transitorie. Lungo la fascia litoranea, compresa tra la linea di battigia ed il limite esterno della spiaggia, in assenza di appositi piani regolarmente autorizzati, è vietata qualsiasi trasformazione dell'assetto attuale e pertanto sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione e di ristrutturazione delle opere esistenti. Negli ambiti provvisori di tutela non sono ammesse le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, ... Sono inoltre vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno ...</i></p> <p><i>Prescrizioni di base permanenti. Per la restante zona litoranea, nelle aree comprese in una fascia profonda 300 mt. dalla linea di battigia, sono vietati, salvo che nelle aree urbanizzate ... nuovi insediamenti di espansione residenziale, ricettiva e produttiva, mentre sono ammessi interventi di</i></p>

Aree non idonee desumibili dagli strumenti di Pianificazione Paesaggistica regionali (DM LG paragrafo 17.2 e 17.3)		PIANO PAESISTICO AMBIENTALE Regione Marche (ove vigente si fa riferimento al PRG adeguato al PPAR)	Codice	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate
							<p><i>riqualificazione urbanistica: servizi pubblici, attività ricreativa, parchi, parcheggi, impianti sportivi e simili. È fatto comunque divieto di nuovi tracciati viari con manti asfaltati, di attrezzature turistico-ricreative (piscine e simili) e sportive in ambiente costiero litoraneo e cioè dalla linea di battigia al limite superiore della spiaggia (retrospiaggia) ...".</i></p> <p>I litorali marini sono ambienti di transizione estremamente delicati e con importanti caratteristiche ecotonali, incompatibili dunque con la realizzazione di impianti.</p>
		Categorie costitutive del paesaggio Art. 33 – aree floristiche	28	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>Ai sensi dell'art. 33 "le aree floristiche indicate nella tav. 4, elenco allegato i e non delimitate ai sensi della L.R. 52/74, sono soggette alle norme di tutela integrale di cui agli articoli 26 e 27 ... Prescrizioni di base permanenti. Nelle aree delimitate ai sensi della L.R. 52/74, sono vietate le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, indicati all'articolo 45, nonché i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno salvo le opere relative ai progetti di recupero ambientale di cui all'articolo 57 e quelle di sistemazione idraulico forestale".</p> <p>Ai sensi dell'art. 27 - Prescrizioni generali di base transitorie per gli ambiti di tutela provvisori - "Negli ambiti provvisori di tutela orientata, escluse le aree urbanizzate, sono vietati: a - ogni nuova edificazione, compresi gli interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; silos e depositi agricoli di rilevante entità, edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale ... Negli ambiti provvisori di tutela integrale, escluse le aree urbanizzate, sono vietate: a - ogni nuova edificazione, nonché l'ampliamento degli edifici esistenti".</p> <p>Le aree floristiche sono caratterizzate dalla presenza di specie floristiche meritevoli di particolare tutela, la cui conservazione verrebbe compromessa dalla realizzazione di impianti che comportano occupazione di suolo</p>
		Categorie costitutive del paesaggio Art. 34 – foreste demaniali regionali e boschi	29	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>L'art. 34 indica "Prescrizioni di base transitorie. Sono vietate le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, indicate all'articolo 45, salvo, per le opere attinenti al regime idraulico, le opere di derivazione e captazione d'acqua per uso privato non commerciale e le opere per il trattamento delle acque reflue. Prescrizioni di base permanenti. Le aree effettivamente boscate non possono essere ridotte di superficie. Pertanto all'interno di dette aree sono vietati la sostituzione dei boschi con altre colture".</p> <p>La realizzazione di impianti implica la rimozione delle superfici boscate.</p>

Aree non idonee desumibili dagli strumenti di Pianificazione Paesaggistica regionali (DM LG paragrafo 17.2 e 17.3)		PIANO PAESISTICO AMBIENTALE Regione Marche (ove vigente si fa riferimento al PRG adeguato al PPAR)	Codice	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni <i>esaminate</i>
		Categorie costitutive del paesaggio Art. 35 – pascoli	30	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>Lo stesso art. del PPAR, tra le prescrizioni transitorie, alla lettera b) vieta specificatamente la realizzazione di impianti tecnologici in tali aree. "Prescrizioni di base permanenti. Per pascoli posti tra i 700 e i 1800 mt. sono vietati il dissodamento e il cambio di coltura, esclusi gli interventi di rimboscimento con criteri naturalistici e quelli volti al recupero ambientale e alla difesa del suolo. Per i pascoli posti al di sopra dei 1800 mt. sono permessi esclusivamente gli interventi volti alla difesa del suolo. Nelle aree a pascolo al di sotto dei 700 mt. poste su versanti con pendenze superiori al 30% è vietata qualunque variazione colturale".</p> <p>I pascoli rappresentano un ambiente essenziale con funzioni ecologiche peculiari, che sono compromesse dalla realizzazione di impianti.</p>
		Categorie costitutive del paesaggio Art. 36 – zone umide	31	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>I delicati equilibri ecologici tipici delle aree umide non sono compatibili con la realizzazione di tali impianti. Inoltre, lo stesso art. del PPAR, tra le prescrizioni transitorie, alla lettera b) vieta specificatamente la realizzazione di impianti tecnologici.</p>
		Categorie costitutive del paesaggio Art. 37 – elementi diffusi del paesaggio agrario	32	IDONEA	IDONEA	IDONEA	<p>Si intendono per elementi diffusi del paesaggio agrario: - querce isolate, querce a gruppi sparsi e le altre specie protette dalla legislazione regionale vigente; - alberature stradali; alberature poderali; siepi stradali e poderali; vegetazione ripariale; macchie e boschi residui; Prescrizioni di base permanenti. E' stabilito il divieto di distruzione o manomissione degli elementi stessi salvo l'ordinaria manutenzione e fermo restando il disposto della L.R. 10 gennaio 1987, n. 8 e della L.R. 13 marzo 1985, n. 7.</p>
		Categorie costitutive del paesaggio Art. 38 – paesaggio agrario di interesse storico ambientale	33	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>Sono definiti beni storico-culturali ai sensi dell'art. 15 e pertanto soggetti alle condizioni di rischio individuate all'art. 17: degradazione o scomparsa del bene e alterazione del contesto territoriale circostante. L'alterazione del contesto territoriale di pertinenza del bene si verifica, caso per caso, attraverso modificazioni culturali, nuove edificazioni dell'area circostante, compresa la realizzazione di infrastrutture. Gli obiettivi di tutela indicati nell'art. 18 individuano anche la salvaguardia e il ripristino dell'equilibrio formale e funzionale dei luoghi circostanti. Le modalità di tutela previste dall'art. 38 individuano: - Prescrizioni di base transitorie: non sono ammesse: l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente ivi comprese le testimonianze di particolari tecniche agricolo-produttive e storiche, tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo-industriale. Resta salvo quanto regolamentato dalle normative silvocolturali vigenti; i movimenti di terra, che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il</p>

Aree non idonee desumibili dagli strumenti di Pianificazione Paesaggistica regionali (DM LG paragrafo 17.2 e 17.3)		PIANO PAESISTICO AMBIENTALE Regione Marche (ove vigente si fa riferimento al PRG adeguato al PPAR)	Codice	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni <i>esaminate</i>
							<p>profilo del terreno, salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale.</p> <p>- Prescrizioni di base permanenti. È vietata la demolizione dei manufatti agricoli che costituiscono bene culturale.</p> <p>Inoltre al fine di conservare ed incrementare gli elementi diffusi del paesaggio agrario e nelle aree, di cui al primo comma, la Regione riconosce le priorità nella concessione di contributi, e promuove azioni di specifico sostegno economico-finanziario a favore degli imprenditori agricoli e delle aziende agricole per la tutela dei relativi caratteri paesistico-ambientali.</p> <p>Tali aree presentano tracce di modi tradizionali di coltivazione unitamente a diffusi manufatti agricoli ed abbondante vegetazione naturale. Gli equilibri che caratterizzano tali paesaggi verrebbero compromessi dalla realizzazione di impianti.</p>
		<p>Categorie costitutive del paesaggio Art. 39 – centri e nuclei storici</p>	34	IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>Sono definiti beni storico-culturali ai sensi dell'art. 15 e soggetti alle condizioni di rischio dell'art. 17: degradazione o scomparsa del bene e alterazione del contesto territoriale circostante. L'alterazione del contesto territoriale di pertinenza del bene si verifica, caso per caso, attraverso modificazioni culturali, nuove edificazioni dell'area circostante, compresa la realizzazione di infrastrutture.</p> <p>Gli obiettivi di tutela indicati nell'art. 18 individuano anche la salvaguardia e il ripristino dell'equilibrio formale e funzionale dei luoghi circostanti.</p> <p>Le modalità di tutela previste dall'art. 39 individuano:</p> <p>- Prescrizioni di base transitorie. All'interno degli ambiti provvisori di tutela integrale sono vietate le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra e non sono ammessi i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno.</p> <p>- Prescrizione di base permanenti. Nelle aree interne adiacenti al margine della zona A, di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, sono consentiti esclusivamente gli interventi, di cui all'articolo 31 della legge 457/78.</p> <p>Gli indirizzi di tutela dell'art. 19 prevedono per tale tipologia di bene la salvaguardia delle aree libere adiacenti ai perimetri storici anche mediante l'uso appropriato della vegetazione e delle colture; la concentrazione delle eventuali comprovate esigenze di nuovi insediamenti in corrispondenza dei suoli già compromessi dalla edilizia recente promuovendone la riqualificazione urbana ed architettonica; la promozione, nei casi di evidenti episodi di alterazione e degrado del contesto territoriale di pertinenza dei beni in oggetto, adeguate misure di mitigazione degli effetti negativi anche mediante l'uso di appropriati elementi di schermatura, quali movimenti di terra rinverditi, e/o appropriate schermature arboree e/o arbustive e simili con l'utilizzazione di specie autoctone.</p>

Aree non idonee desumibili dagli strumenti di Pianificazione Paesaggistica regionali (DM LG paragrafo 17.2 e 17.3)		PIANO PAESISTICO AMBIENTALE Regione Marche (ove vigente si fa riferimento al PRG adeguato al PPAR)	Codice	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni <i>esaminate</i>
							I beni tutelati rappresentano un interesse storico, che non è compatibile con le forme tipiche degli impianti a terra di taglia medio grande.
		Categorie costitutive del paesaggio Art. 40 – edifici e manufatti storici	35	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	<p>Sono definiti beni storico-culturali ai sensi dell'art. 15 e pertanto soggetti alle condizioni di rischio individuate all'art. 17: degradazione o scomparsa del bene e alterazione del contesto territoriale circostante. L'alterazione del contesto territoriale di pertinenza del bene si verifica, caso per caso, attraverso modificazioni colturali, nuove edificazioni dell'area circostante, compresa la realizzazione di infrastrutture.</p> <p>Gli obiettivi di tutela indicati nell'art. 18 individuano anche la salvaguardia e il ripristino dell'equilibrio formale e funzionale dei luoghi circostanti.</p> <p>Le modalità di tutela previste dall'art. 40 individuano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prescrizioni di base transitorie. All'interno degli ambiti provvisori di tutela non sono ammesse le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, nonché i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno. - Prescrizioni di base permanenti. Per gli edifici e manufatti di cui alle lettere a) e d) del comma successivo, sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'articolo 31, lettere a), b) e o) della legge 457/78. <p>I beni tutelati rappresentano un interesse storico, che non è compatibile con le forme tipiche degli impianti a terra</p>
		Categorie costitutive del paesaggio – zone archeologiche e strade consolari Art. 41 – aree archeologiche identificate in base ai vincoli imposti dal D.lgs. 42/2004 (ex L. 1089/1939)	36.1	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	I beni tutelati rappresentano un interesse storico, che non è compatibile con le forme tipiche degli impianti a terra; inoltre l'art.41 vieta la realizzazione di impianti tecnologici
		Categorie costitutive del paesaggio – zone archeologiche e strade consolari Art. 41 – altre aree archeologiche di particolare interesse	36.2	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	Le aree archeologiche tutelate rappresentano un interesse storico con caratteristiche, anche visive, che non sono compatibili con le forme tipiche degli impianti a terra; inoltre l'art.41 vieta la realizzazione di impianti tecnologici
		Categorie costitutive del paesaggio – zone archeologiche e strade consolari Art. 41 – aree in cui l'organizzazione delle colture agricole e del territorio conserva elementi della centuriazione relativa alle tracce della maglia poderale stabilita dagli insediamenti coloniali romani	36.3	IDONEA	IDONEA	NON IDONEA	Tali aree sono caratterizzate oltre che da una precisa struttura che verrebbe compromessa dalla realizzazione di impianti di grande taglia
		Categorie costitutive del paesaggio – zone archeologiche e strade consolari Art. 41 – le strade consolari romane	36.4	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	L'importanza storica delle strade consolari non può prescindere dalla tutela dell'immediato contesto: risulta incompatibile pertanto con la realizzazione di impianti
		Categorie costitutive del paesaggio – zone archeologiche e strade consolari Art. 41 – aree con segnalazioni di ritrovamenti archeologici	36.5	IDONEA	IDONEA	IDONEA	

Aree non idonee desumibili dagli strumenti di Pianificazione Paesaggistica regionali (DM LG paragrafo 17.2 e 17.3)		PIANO PAESISTICO AMBIENTALE Regione Marche (ove vigente si fa riferimento al PRG adeguato al PPAR)	Codice	Impianto FV a terra con potenza superiore a 3 kWp ed inferiore o uguale a 20 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 20 kWp e inferiore o uguale a 200 kWp	Impianto FV a terra con potenza superiore a 200 kWp	Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni <i>esaminate</i>
		Categorie costitutive del paesaggio – Art. 42 – luoghi di memoria storica	37	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	L'art. vieta le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra; inoltre non sono ammessi i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale o stabilmente il profilo del terreno.
		Categorie costitutive del paesaggio – Art. 43 – punti panoramici e strade panoramiche	38	NON IDONEA	NON IDONEA	NON IDONEA	L'art. vieta l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari; analogamente non è idonea l'installazione di impianti di qualsiasi taglia.
		Art. 53 – Parchi naturali regionali	39	VEDI CODICI 4.1, 4.2 , 4.3 , 4.4 E 8.1			
		Art. 54 – Riserve naturali regionali	40	VEDI CODICI 4.5 E 4.6			
		Art. 55 – Parchi archeologici e storico culturali	41	VEDI CODICI 3.1 E 3.2			

Legge regionale 12/2010 - Individuazione delle aree non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici con moduli al suolo ai sensi del paragrafo 17 del DM contenente le linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 per l'autorizzazione e costruzione di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili

INDIRIZZI GENERALI TECNICO-AMMINISTRATIVI

1 - NORMA GENERALE DI RIMANDO

Per quanto non ulteriormente specificato nel presente provvedimento vale quanto stabilito dalle Linee Guida Ministeriali approvate in Conferenza Unificata Stato - Regioni in data 08/07/2010, di seguito "LG", per il procedimento di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 per l'autorizzazione e costruzione di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili.

2 - AREE NON IDONEE

- 2.1. Le prescrizioni di cui al presente provvedimento valgono per tutte le tipologie di impianti fotovoltaici fissati al terreno sia con strutture fisse che con strutture mobili (ad esempio impianti ad "inseguimento").
- 2.2. Le prescrizioni di cui all'allegato I "*Elenco aree non idonee*" (non idoneità) non si applicano agli impianti di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della l.r. 12/2010.
- 2.3. I siti utilizzabili ai fini dell'installazione di impianti individuati al punto 16.1, lettera d), delle LG, che ricadono all'interno di aree non idonee (codici 1.4, 4.3, 4.4, 6.2, 7, 8.1, 11.8, 22.2, 22.3, 25, 26, 33), sono da considerare aree idonee.
- 2.4. Se su un sito si sovrappongono più previsioni di tutela derivanti dall'Allegato I "*Elenco aree non idonee*", si adotta la prescrizione più restrittiva ivi prevista.
- 2.5. L'individuazione delle aree non idonee cartografabili è effettuata dai Comuni entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURM. Tale individuazione assume e fa proprie le previsioni degli Strumenti Urbanistici Comunali vigenti adeguati al PPAR e agli altri strumenti regionali di governo del territorio, nonché ai provvedimenti richiamati dal presente atto.
- 2.6. In assenza di un PRG vigente adeguato, l'individuazione delle aree non idonee viene effettuata sulla base della trasposizione degli ambiti di tutela del Piano Paesistico e degli altri piani regionali di governo del territorio.
- 2.7. Gli atti redatti dai Comuni sono trasmessi su supporto informatico alla Provincia competente per territorio e alla Regione Marche presso la P.F. Informazioni territoriali e ambientali e beni paesaggistici.
- 2.8. Restano ferme le ulteriori aree non idonee di cui all'Allegato I "*Elenco aree non idonee*" non cartografabili, ad esempio quelle individuate con autocertificazione di cui al punto 6.5.
- 2.9. Per le aree con problematiche di natura idrogeologica individuate dai Piani delle Autorità di Bacino Interregionali, si applicano gli stessi criteri adottati nell'allegato I codici 10.

3 - PUBBLICITA'

Sia il d.lgs. 387/2003 che le LG non prevedono il coinvolgimento del pubblico nelle fasi istruttorie di rilascio dell'autorizzazione unica o degli ulteriori titoli abilitativi.

Solo nel paragrafo delle LG inerente i requisiti per la valutazione positiva dei progetti (Punto 16.1, lettera g), si indica quale elemento positivo il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione.

Ciò premesso, al fine di consentire agli aventi diritto di conoscere che è stato avviato l'iter procedurale di cui al d.lgs. 387/2003, copia della domanda e della principale documentazione progettuale dovrà essere pubblicata sul sito internet e nell'albo pretorio dell'Autorità Competente per almeno trenta giorni.

Coloro che hanno un interesse giuridicamente rilevante connesso con la realizzazione del progetto possono depositare memorie ai sensi della legge 241/1990.

Tale disposizione non si applica per i procedimenti che prevedono la preventiva Valutazione di Impatto Ambientale.

4 - ONERI ISTRUTTORI

Le LG al paragrafo 9.1 stabiliscono che le Regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 62 del 2005 possono prevedere oneri istruttori a carico del proponente finalizzati a coprire le spese istruttorie; detti oneri, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 387 del 2003 non possono configurarsi come misure compensative.

Gli oneri sono determinati sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione della fonte utilizzata e rapportati al valore degli interventi in misura comunque non superiore allo 0,02 per cento dell'investimento.

Sulla base di quanto sopra riportato il proponente, all'atto della presentazione della domanda, deve versare all'A.C. una somma pari a 0,02% del valore dichiarato dell'opera.

Qualora l'opera sia soggetta alla procedura di VIA tale onere è ridotto allo 0,01%.

5 - GARANZIE

Le LG al punto 13 lettera j) stabiliscono che il progetto sia corredato dell'impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale. La cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni.

Le Regioni o le Province delegate, avvalendosi delle Agenzie regionali per l'ambiente, possono motivatamente stabilire, nell'ambito della Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi.

Inoltre l'art. 12 comma 4 del d.lgs. 387/2003 come modificato dalla legge 244/2007: "*.....omissisIl rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto....omissis....*".

Sulla base di quanto sopra riportato, si richiede che nei casi di impianti realizzati a terra, a garanzia dell'impegno di dismissione dell'impianto e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'impianto stipuli apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune interessato, da rivalutarsi sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. L'importo fideiussorio è vincolato e finalizzato esclusivamente all'attività di rimessa in pristino dell'area da parte dell'Amministrazione comunale in via sostitutiva del soggetto inadempiente.

All'atto della presentazione di istanza per il rilascio di Autorizzazione Unica o di altro titolo abilitativo, il richiedente dovrà impegnarsi al perfezionamento del contratto fideiussorio all'atto di avvio dei lavori, per un ammontare da quantificarsi secondo le tariffe sotto indicate:

5.1. **100 €/kWp** nel caso di impianti con strutture di sostegno dei moduli ancorate con fondazioni, superficiali o profonde, in cemento armato.

5.2. **70 €/kWp** negli altri casi.

In ogni caso, qualora il calcolo della fideiussione di cui sopra risulti inferiore alla stima del costo effettivo della dismissione che si evince dagli elaborati progettuali, si dovrà far riferimento al valore più elevato.

Al fine di consentire all'Amministrazione procedente e ai Comuni la verifica circa la congruità dei costi effettivi di dismissione dichiarati, l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- Progetto di dismissione dell'impianto e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
- Computo metrico estimativo delle spese per la rimozione dell'impianto, per lo smaltimento dei materiali di risulta e per il ripristino dell'area.

L'ammontare della polizza fideiussoria, calcolato come sopra, sarà riportato nel provvedimento di Autorizzazione Unica la cui efficacia è subordinata alla operatività della polizza fideiussoria stessa. I Comuni a maggiore garanzia possono richiedere la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo.

6 - INDICAZIONI GENERALI DI CARATTERE TECNICO

Il progetto da elaborare sulla base del paragrafo 13 delle LG, dovrà contenere anche autocertificazione resa nei modi di legge, con la quale viene dichiarato dal proponente e/o dal proprietario del terreno:

6.1. Il valore complessivo dell'opera.

6.2. Che nella manutenzione dell'area e dell'impianto non saranno utilizzati prodotti tossici e diserbanti.

6.3. *(nei casi in cui proprietario del terreno abbia usufruito di finanziamenti derivanti dal PSR)*, Che sullo stesso terreno non gravano impegni sulla destinazione d'uso derivante dal finanziamento ottenuto, incoerenti con la realizzazione dell'impianto.

6.4. Che (il proprietario del terreno) non usufruirà di incentivi in materia di sostegno all'agricoltura, per il terreno messo a disposizione.

6.5. Che lo stesso terreno non sia stato oggetto di colture certificate e/o tradizionali (cod. 9 Allegato I) almeno nei tre anni antecedenti la presentazione della domanda.

Ai fini di cui all'allegato 2 delle LG ministeriali, il progetto da elaborare sulla base del paragrafo 13, dovrà contenere il conto economico dell'intervento.

Ai fini di cui all'allegato 2, punto 2, lettera h), le misure di compensazione non potranno superare il 2% dei proventi.

Ai fini di cui all'allegato 2, punto 2, lettera h), le misure di compensazione, nel caso di progetto proposto da imprenditore agricolo, non potrà superare lo 0,5% dei proventi.

Inoltre il progetto dovrà attenersi alle seguenti misure di prevenzione e mitigazione:

- 6.6. Tutti i manufatti dell'impianto fotovoltaico, con esclusione delle recinzioni, dovranno rispettare una distanza minima dai confini di proprietà pari a metri lineari 40,00, ad eccezione degli impianti di potenza inferiore o uguale a 200 kW, per i quali sono applicate le distanze previste nei Regolamenti Edilizi Comunali.
- 6.7. Nei casi in cui il progetto confini con terreni interessati da colture agricole certificate e tradizionali, ai fini di evitare possibili impatti derivanti dall'alterazione del microclima, tutti i manufatti dell'impianto fotovoltaico, con esclusione delle recinzioni, dovranno rispettare una distanza minima da tali colture superiore a 200 metri.
- 6.8. La superficie interessata dall'intervento dovrà essere delimitata da idonee aree verdi realizzate con piante autoctone. Sono da preferire formazioni arboree ed arbustive che non accentuino la linearità dei confini degli impianti ma, al contrario, contribuiscano a creare elementi di transizione arealmente estesi ed irregolari.
- 6.9. Nell'eventualità di aree particolarmente sensibili sotto l'aspetto faunistico, le recinzioni dovranno garantire idonei accessi riservati alla fauna.
- 6.10. Per la minimizzazione degli eventuali impatti, risultano preferibili quelle aree in cui esiste già una rete viaria di accesso; analogamente la scelta del sito di impianto dovrà tenere conto del criterio di minimizzare la necessità di nuove piste o di pesanti interventi di adeguamento della viabilità esistente.
- 6.11. Sulle aree di versante dovrà essere predisposto un adeguato sistema di drenaggio e convogliamento delle acque meteoriche.
- 6.12. In caso di impianti ubicati su aree agricole, i locali tecnici necessari alla trasformazione e connessione alla rete elettrica devono essere realizzati con tipologie edilizie in assonanza con il contesto paesaggistico circostante e secondo gli indirizzi delle Norme Tecniche di Attuazione dei PRG. Sono da evitare le strutture prefabbricate.

7 - IMPATTI CUMULATIVI

Al fine di prevenire ogni pregiudizio a carico dell'ambiente e del paesaggio in relazione all'effetto cumulativo derivante dalla realizzazione di più progetti di impianti fotovoltaici tra loro vicini, anche se sotto i limiti di soglia di VIA (di 1MW) si adotta quanto di seguito indicato.

Quando una istanza per un impianto di potenza inferiore alla soglia che determina l'assoggettamento alle procedure di VIA viene proposta a meno di 500 metri da un impianto già realizzato o in fase di istruttoria e determini nei fatti un progetto complessivo che supera il limite soprarichiamato (1MW), gli enti titolari dei procedimenti di autorizzazione unica, dovranno richiedere in via precauzionale, una procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA in applicazione *"del principio di precauzione, di prevenzione e di correzione in via prioritaria alla fonte"* per l'ultima domanda depositata .

La presente norma non si applica per gli impianti con potenza inferiore a 200 KW, nonché nel caso di due impianti posizionati su versanti a diversa orientazione e separati dallo stesso crinale che contribuisce a non renderli visibili entrambi e comunque i cui confini distano almeno 100 metri dalla linea di crinale.

Al fine di prevenire ogni pregiudizio a carico dell'ambiente e del paesaggio in relazione all'effetto cumulativo derivante dalla realizzazione di più progetti di impianti fotovoltaici tra loro vicini, anche se sotto i limiti di soglia individuati nell'allegato I "elenco aree non idonee" con specifico riferimento all'intervallo di potenza da 20 a 200 kWp, si adotta quanto di seguito indicato: quando una istanza per un impianto di potenza inferiore alla soglia che determina la non idoneità viene proposta a meno di 200 metri da un impianto già realizzato o in fase di istruttoria e determini nei fatti un progetto complessivo che supera il limite di 200 kW, si applica il criterio degli impianti con potenza superiore a 200 kWp.

La presente norma non si applica per gli impianti con potenza inferiore a 20 KW.